



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ANCONA E PESARO E URBINO

*Lettera inviata solo tramite posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013*

Ancona

Provincia di Ancona (AN)

provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

e p.c.

Comune di Mergo (AN)

comune.mergo@emarche.it

Sig. Bildhauer Bernd

c/o geom. Marco Perini

marco.perini1@geopec.it

**Commissione Regionale
per il Patrimonio Culturale**

c/o Segretariato Regionale
del MiC per le Marche

sr-mar.corepacu@cultura.gov.it

Risposta al foglio del 24/02/2025 n. 7049

Protocollo Sabap del 24/02/2025 n. 2538

Oggetto: Mergo (AN) – via La Villa n. 2-3

Progetto d'installazione di n. 2 tettoie pertinenziali con fotovoltaico soprastante

Immobile distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 5 part. 272 e 916 sub 3

Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio

Procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica - D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31

Quadro normativo di riferimento: norme di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., per effetto del D.M. del 31/07/1985 - Valle del Fiume Esino

Vs. Rif.: prot. n. 749 del 13/02/2025

Trasmissione Parere vincolante ai sensi dell'art.146 commi 5 e 8 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

Richiedente: Sig. Bildhauer Bernd

Referente Tutela Archeologica: dott.ssa Federica Grilli

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: funz. arch. Camilla Tassi

In riscontro alla richiesta pervenuta il 24/02/2025 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 24/02/2025 con prot. n. 2538;

visto il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;

visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, per la parte ancora vigente;

visto il D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57;

vista la Parte Terza del Codice e in particolare l'art. 146, commi 5 e 8;

visto il D.P.R. n. 31/2017 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata";

esaminata la documentazione progettuale pervenuta e, in particolare, il contenuto della relazione paesaggistica semplificata, redatta ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.P.R. n. 31/2017;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ANCONA E PESARO E URBINO

Piazza del Senato n.15 - 60121 Ancona – Tel. 0715029811 Fax 071206623

PEC: sabap-an-pu@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-an-pu@cultura.gov.it

preso atto che l'intervento proposto riguarda la realizzazione di n. 2 pergolati a servizio delle rispettive unità immobiliari e di una tettoia per ricovero autovetture ai sensi degli articoli 11 e 14 del Regolamento Comunale per interventi edilizi minori; che la realizzazione dei pergolati è subordinata all'installazione degli impianti fotovoltaici e che si è inteso evitare l'installazione dell'impianto in copertura;

preso atto che l'intervento proposto si sostanzia sinteticamente in:

- per l'unità immobiliare distinta con il mappale 272 la realizzazione di nuovo pergolato delle dimensioni in pianta di ml 3,50 x 5,14 ovvero mq 18,00; l'impianto sarà ad utilizzo esclusivo dell'unità immobiliare;
- per l'unità immobiliare distinta con il mappale 916 sub 3 la realizzazione di nuovo pergolato delle dimensioni in pianta di ml 3,50 x 7,70 ovvero mq 26,95; l'impianto sarà ad utilizzo esclusivo dell'unità immobiliare;
- per l'unità immobiliare distinta con il mappale 916 sub 3 la realizzazione di nuova tettoia con struttura in legno è adibita al ricovero autovetture e di dimensioni in pianta di ml 5,50 x 3,60 ovvero mq 19,80;

preso atto che tutte le strutture saranno realizzate in legno con colorazione naturale, smontabili non per demolizione; la copertura della tettoia sarà impermeabilizzata con guaina ardesiata di colorazione nera o verde; i pergolati saranno coperti esclusivamente da pannelli fotovoltaici del tipo standard;

considerato che l'area, su cui insiste l'opera prevista, è identificata nel P.R.G. come EN-SG1 agricola, sottozona agricole di Salvaguardia Paesistica Ambientale, normata dagli artt. 35 delle NTA;

data per verificata dall'Amministrazione competente la legittimità dello stato di fatto e la conformità alla vigente normativa urbanistica;

considerato la relazione tecnico illustrativa redatta dal Responsabile di codesta Amministrazione e dato per eseguito l'espletamento della verifica di conformità del progetto in esame con le finalità del provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico e con quanto previsto dal Piano Paesistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.);

considerato quanto espresso in sede di relazione istruttoria di codesta Amministrazione: *"Per quanto sopra esposto, fermo restando la competenza del Comune in merito alla conformità urbanistico-edilizia dell'intervento, si propone di esprimere parere favorevole all'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di "Opere di installazione di n. 2 fabbricati pertinenziali (n. 2 tettoie con fotovoltaico soprastante) come da Regolamento Comunale per 'Interventi Minori' artt. 11-14", identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 5 part.272 - 916 sub 3, in quanto compatibile con i vincoli di legge e le prescrizioni del Piano Paesaggistico, nel rispetto delle prescrizioni seguenti, in linea con quanto proposto nel progetto: - i pannelli fotovoltaici dovranno essere del tipo antiriflesso - i telai dovranno essere di colore brunito in modo da uniformare cromaticamente la superficie";*

considerato il vincolo di tutela paesaggistica, che insiste sull'area in oggetto, ex art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., giusta il D.M. del 31/07/1985 – *Valle del Fiume Esino*, che nel suo enunciato contiene le motivazioni a sostegno della tutela;

verificato che le opere di cui sopra non arrecano, in linea di massima, particolari modificazioni allo stato dei luoghi e quindi non costituiscono rischio di compromissione delle risorse naturali e dei caratteri connotativi del paesaggio soggetto a tutela;

tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi dell'art. 146, commi 5 e 8, del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.,

questa Soprintendenza

esprime **parere favorevole** in relazione all'esecuzione dell'intervento di cui trattasi nel suo complesso, limitatamente alla sua compatibilità con l'interesse paesaggistico tutelato ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico, in quanto le opere progettate, una volta adeguate alle prescrizioni di questa Soprintendenza e di codesta Amministrazione, per tipologia, forma e dimensione non incidono negativamente sulla salvaguardia dei valori codificati dal provvedimento di tutela sopra richiamato.

Si prescrive che:

- *la copertura della tettoia sia di colore verde scuro; non è autorizzata la posa di pavimentazioni non indicate nel progetto presentato;*
- *i pannelli fotovoltaici posti sopra ai pergolati dovranno essere perfettamente aderenti alla struttura di sostegno in legno, con telai minimali bruniti a finitura opaca; il colore dei pannelli sia possibilmente brunito e comunque è tassativamente da escludere la colorazione nei toni del blu;*
- *in caso di rifacimento della pavimentazione ai piedi dei pergolati, dovrà essere prevista in cotto o in pietra, con colorazioni quanto più omogenee possibile a quelle della parete muraria.*

Per quanto riguarda la **Tutela del Patrimonio Archeologico**, si rammenta l'obbligo di ottemperare alle norme del D.Lgs. 42/2004, che prevede, in caso di rinvenimenti archeologici, l'immediata sospensione dei lavori e la comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza competente, al Sindaco o alle Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 90).



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ANCONA E PESARO E URBINO

Piazza del Senato n.15 - 60121 Ancona – Tel. 0715029811 Fax 071206623

PEC: sabap-an-pu@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-an-pu@cultura.gov.it

Il presente parere endoprocedimentale obbligatorio e vincolante viene trasmesso a codesta Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e non costituisce pertanto titolo autorizzatorio all'esecuzione delle opere.

Si resta in attesa di acquisire, da parte di codesta Amministrazione, copia del provvedimento finale di competenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 146, comma 11 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. che dovrà recepire le prescrizioni sopra espresse.

Sarà cura di codesto Ente responsabile del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica verificare il recepimento ed il rispetto delle suddette prescrizioni.

Restano salve, comunque, le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle norme urbanistico - edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

Il Soprintendente
arch. Cecilia Carlorosi

CT/FG/am

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ANCONA E PESARO E URBINO

Piazza del Senato n.15 - 60121 Ancona – Tel. 0715029811 Fax 071206623

PEC: sabap-an-pu@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-an-pu@cultura.gov.it

Si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati.
Registro: SABAP-AN-PU
Numero di protocollo: 3712
Data protocollazione: 17/03/2025
Segnatura: MIC|MIC_SABAP-AN-PU_U03|17/03/2025|0003712-P
